

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

STATUTO COMUNALE: ADEGUAMENTO E MODIFICA.

NR. Progr. 85  
Data 24/11/1999  
NR. Protoc. 11048  
Seduta NR. 15

Cod. Ente :

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 24/11/1999 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze , oggi 24/11/1999 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BARONI GIORGIO	S	DEBBI EDGARDO	S	BUZZEGA FABRIZIO	N
GOLDONI LORIS	S	RIGHI SILVANO	S	CAMMARATA ALFONSO	S
GUIDETTI ROSSANO	S	TASSI ALBERTO	S	PALTRINIERI ELENA	S
MONZANI ALESSANDRO	S	LOMBROSO LORENA	S	ROSSELLI RODOLFO	S
GARDINI ENRICO	S	SPATTINI SILVIA	S	ROSSI FILIPPO	S
BURLANDO CLAUDIO	S	LEONI IVALDO	S		
TOTALE Presenti 16		TOTALE Assenti 1			

Assenti Giustificati i signori :

BUZZEGA FABRIZIO

Assenti Non Giustificati i signori :

Nessun Consigliere risulta assente ingiustificato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. CAMPIOLI DOTT. PAOLO .

In qualità di SINDACO, il Sig. BARONI GIORGIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

OGGETTO:

STATUTO COMUNALE: ADEGUAMENTO E MODIFICA.

- In via preliminare si dà atto che la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno viene modificata, in virtù dell'art. 10, comma 8, dello Statuto Comunale, come segue: 3 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 68 del 12/06/1991 veniva adottato lo statuto comunale in attuazione dell'art. 59 della L. 142/90;

CHE con successivi e distinti atti consiliari:

n. 147 del 22/11/1991

n. 37 del 23/04/1992

n. 57 del 4/06/1992

n. 98 del 17/11/1994

n. 77 dell'8/10/1998

n. 90 del 12/11/1998

si provvedeva ad adeguarlo alle disposizioni normative nel frattempo intervenute per garantirne la piena conformità ai dettami di legge;

VISTA la legge 3/08/1999 n. 265 recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8/6/1990, n. 142";

DATO ATTO che l'incessante produzione normativa finalizzata a ridisegnare il ruolo e la struttura organizzativo-funzionale delle autonomie locali, impone oggi una nuova revisione statutaria;

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco;

RITENUTO di provvedere in sede di rilettura dello statuto comunale alla modifica delle disposizioni espressamente od implicitamente superate dalle nuove norme;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della L. 142/90;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Servizio per la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90 e successive modificazioni;

UDITO l'intervento del Sindaco il quale, alla luce della nota prefettizia prot. 1741/13-12/GAB del 20/11/99 in materia di composizione della Giunta, propone in

corso di seduta la modifica dell'art. 17, comma 1, dello Statuto nel senso di fissare nel numero massimo di 6, anzichè in 5, i membri dell'organo esecutivo;

UDITI, altresì, gli interventi dei Consiglieri Sigg.ri:

ROSSELLI: "Nutriamo dubbi sulle materie escluse dalla potestà referendaria. Ci riferiamo, in particolare, alla denegata possibilità per i cittadini di esprimere un voto sugli strumenti urbanistici. Proponiamo che le materie escluse siano inserite nel regolamento che disciplinerà il referendum, non nello Statuto".

BURLANDO: "Mi preme segnalare il principio secondo cui noi siamo tenuti ad adeguarci alle norme che vengono licenziate dal Parlamento. Richiamo, poi, l'attenzione su alcuni aspetti di rilievo. Le modifiche statutarie sono espressione dell'autonomia del Comune. Apprezzo il fatto che sia attribuita alle minoranze la presidenza delle Commissioni di controllo. Mi lascia, invece, perplesso un altro aspetto riscontrabile frequentemente a livello centrale: ossia a dire il non encomiabile esempio offerto in Parlamento da coloro che in corso di mandato cambiano "la propria casacca". In quest'ottica si pone la norma statutaria che impone il numero minimo di 2 consiglieri per la legittima costituzione di un Gruppo consiliare. Altro esempio deprecabile è dato dalla demotivante copiosità delle consultazioni referendarie. Il voto del nostro gruppo sarà favorevole".

ROSSELLI: "Pur ribadendo il nostro dissenso in ordine alla lettera g) dell'art. 70, comma 2, voteremo a favore della proposta di adeguamento statutario nel suo complesso".

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano - (Presenti e votanti n. 16);

#### DELIBERA

- 1) Per quanto esposto in premessa, di adeguare lo statuto comunale alle nuove disposizioni della legge 265/99;
- 2) Di approvare le modifiche integrative e soppressive meglio descritte nell'allegato "A" che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Comitato Regionale per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 17, comma 33, della L. 127/97;
- 4) Di mandare al Servizio Segreteria, dopo l'esito favorevole del predetto controllo tutorio, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle modificazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 85 DEL 24/11/1999

statutarie qui contenute, nonchè l'invio al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti, ai sensi dell'art. 4 della L. 8/06/1990, n. 142;

- 5) Darsi atto che le nuove disposizioni introdotte entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 142/90, come novellato dall'art. 1 della L. 265/99.

MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI ADEGUAMENTO STATUTARIO.

**Art. 9-bis intitolato "Linee programmatiche di mandato" - inserimento ex novo:**

**"Art. 9/bis**

**Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale."

**Art. 10, comma 2** - le parole "gli indirizzi generali di governo" sono sostituite dalle seguenti: "le linee programmatiche di mandato".

**Art. 10, comma 6** - dopo le parole "...assegnati al comune" vengono inserite le seguenti: "computando a tal fine il Sindaco".

**Art. 10** - dopo il comma 10, sono introdotti ex novo i commi 11 e 12:

- "11. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
12. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza."

**Art. 11** - i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale che viene garantito mediante la attribuzione del voto plurimo. Viene assicurata comunque la presenza di tutti i gruppi consiliari. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Il funzionamento, la composizione, i poteri, le materie di competenza delle commissioni potranno essere disciplinati con apposito regolamento.”

**Art. 12** - viene soppresso il comma 4 .

**Art. 13, comma 2** - viene soppresso il periodo: “unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo”.

**Art. 13, comma 3** - viene soppresso il periodo: “Un quinto dei consiglieri ..... (fino a) ..... degli argomenti da trattare”.

**Art. 13** - i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“5. Inoltre i consiglieri hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 14 del presente statuto.

6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.”

**Art. 13, comma 8** - dopo le parole “registrata a verbale.” viene inserito ex novo il seguente periodo:

“Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi o che abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”

**Art. 13** - il comma 13 viene modificato come segue:

“13. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere nel territorio comunale un domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione.”

**Art. 14 - il comma 1 è modificato come segue:**

“1. I consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare; con dichiarazione a verbale possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri. Durante la prima seduta i gruppi consiliari danno comunicazione scritta al segretario comunale del nominativo del relativo capo gruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza. In mancanza di designazione funge da capo gruppo il consigliere non componente di giunta che ha riportato il maggior numero di preferenze nella lista di appartenenza.”

**Art. 16 - il comma 1 viene integrato come segue:**

“1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.”

**Art. 17, - il comma 1 viene modificato come segue:** “1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 6”

**Art. 18, comma 3 -** dopo le parole “... a maggioranza assoluta dei voti” viene aggiunto il seguente periodo:

“In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.”

**Art. 23, comma 2 -** il testo della lettera n) viene integrato come segue:

“n) autorizza il sindaco a stare in giudizio ed ha il potere di conciliare e transigere;”

**Art. 23, comma 2 -** il testo della lettera p) è sostituito dal seguente:

“p) approva gli accordi di contrattazione decentrata.”

**Art. 24 - il comma 3 viene modificato come segue:**

“3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri non favorevoli devono essere motivati ed evidenziati nell'atto ed in tal caso la deliberazione, discostandosi dai pareri, deve essere adeguatamente motivata dall'organo deliberante.”

**Art. 26, comma 1 -** il testo della lettera c) viene integrato come segue:

“c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 142/90;”

**Art. 26, comma 1** - il testo della lettera d) viene integrato come segue:

“d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;”

**Art. 26, comma 1** - il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

“g) nomina e costituisce le commissioni comunali previste per legge nei casi in cui nelle stesse non vi siano componenti del consiglio comunale.”

**Art. 56** - viene introdotto ex novo il comma 4:

“4. Ulteriori funzioni collaborative possono essere assegnate al Collegio dei revisori o a singoli componenti di esso nelle materie dell'organizzazione e valutazione delle risorse umane e del controllo strategico sul grado di attuazione dei programmi dell'ente.

Detto ampliamento di compiti può comportare il riconoscimento di una maggiorazione del compenso spettante.”

**Art. 65** - viene soppresso il comma 3 .

**Art. 69, comma 1** - il primo periodo è modificato e integrato come segue:

“1. Le associazioni, le società cooperative e le organizzazioni di volontariato che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero e della protezione dell'ambiente hanno diritto di chiedere l'iscrizione nell'albo comunale delle associazioni approvato dalla giunta comunale. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.” (invariato il resto)

**Art. 70, comma 1** - è soppressa la parola “consultivi”.

**Art. 70 - comma 2** - dopo la lettera d) vengono aggiunte le seguenti:

“e) statuto comunale;

f) regolamento del consiglio comunale;

g) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.”

**Art. 73-bis, comma 1** - è soppresso il periodo:

“con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti”.

**Art. 73-bis** - il comma 4 è soppresso (il comma 5 assume la numerazione 4).-

**Art. 74** - i commi 2 e 3 sono modificati come segue:

“2. Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a consigliere comunale laureati in giurisprudenza (o laurea equipollente) o che abbiano almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo.



3. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. Le sue funzioni sono prorogate sino alla elezione del successore che deve avvenire nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di proroga degli organi amministrativi. Ove tale elezione non avvenga nei termini testé indicati, il difensore civico cessa comunque dalle proprie funzioni.”

**Art. 77** - il comma 2 è soppresso (il comma 3 assume la numerazione 2).-

**Art. 78, comma 1** - il periodo: “fissata dal consiglio comunale” è soppresso.

**Art. 82** - interamente soppresso.

# COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to BARONI GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAMPIOLI DOTT. PAOLO

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/11/1999 al 9/12/1999

p 1944

Li, 25/11/1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAGNANI DR. PIERGIORGIO

## INVIO AL CO.RE.CO.

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo in data 26/11/1999 ,Prot. n. 11048

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAGNANI DR. PIERGIORGIO

E' copia conforme all'originale.

Li, 25 NOV. 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE

MAGNANI DR. PIERGIORGIO

## ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione
- per decorrenza dei termini di cui all'Art. 46, comma 1, della L. 8/6/1990, n. 142, in data
- per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del 20/12/99 Prot. n. 11318

NON SONO STATI RISCOVTRATI VIZI DI LEGITTIMITA.

Li, 4 GEN. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAGNANI DR. PIERGIORGIO

A SEGUITO DI RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL CO.RE.CO.  
CON ORDINANZA N. 93/009974 DEL 1/12/99

NON RISCOVTRATI VIZI DI LEGITTIMITA' COME MODIFICATO/INTEGRATO

DA ATTO DI CHIARIMENTI N. 94 DEL 16/12/99 - ESECUTIVO

IN FORZA DI PROVVEDIMENTO DEL CO.RE.CO. N. 11318 DEL

20/12/99.